Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola

notiziario web a cura dell'Agorà - anno 2022gennaio/febbraio
A cura Prof. Manola Branchinelli

Si prega di non rispondere a questa mail in quanto inviata a tutti gli iscritti in modalità contestuale e attraverso funzione hosting dedicata al ns. giornale.

Il documento è strutturato sotto forma di ipertesto e pertanto è possibile la consultazione dei siti correlati, semplicemente cliccando sui link presenti)

(.per altre news vai a **www.agorascuola.org**–

per l'archivio normativo vai a

www.agorascuola.it

Concorso ordinario infanzia e primaria – le disponibilità

Concorso ordinario scuola secondaria primo e secondo grado - le disponibilità per le classi di concorso di scuola media e superiore

Trasferimenti 2022 (scadenza.. : a breve..)

IPOTESI DI CONTRATTO

ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILI

a) **USERNAME** dello **SPID (di solito la e- mail personale)**

b) **password** dello **SPID**

c) **codice personale/dispositivo** delle vecchie **" istanze on line- sistema POLIS"**

(N.B.: in mancanza di tali dati non sarà possibile inoltrare la domanda di trasferimento..)

Al momento solo il sindacato CISL Scuola ha firmato

Ciascun docente potrà esprimere **con un'unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole o un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale**; in tale ultimo caso, riporta il testo dell'ipotesi di contratto, sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.

Il testo ricorda anche che le **operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi**:

prima fase: Trasferimenti all'interno del comune;
seconda fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
terza fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

L'ipotesi di contratto specifica che la **mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo**. Mentre, per quanto riguarda **i passaggi di cattedra** si segue l'ordine di priorità indicato dal docente.

Nel caso di presentazione di **domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo**, il conseguimento del passaggio di ruolo rende **inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti**.

E ancora: in caso di r**ichiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra** il docente deve precisare **a quale dei due movimenti intende dare la preferenza**; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra.

Infine, in caso di **più passaggi di cattedra** si segue l'**ordine di priorità indicato dal docente**, nel rispetto dell'ordine della graduatoria e delle precedenze

N.B.: docenti assunti prima del 2019/20 non hanno nessun vincolo .

Docenti assunti nell'anno scolastico 2019/20

"4. Ai sensi dell'art. 58, comma 2, lettera f), primo periodo, del decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, il personale docente di cui all'articolo 13, comma 3, del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, immesso in ruolo antecedentemente all'anno scolastico 2020/21, è tenuto a rimanere presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri due anni dopo il percorso annuale di formazione iniziale e prova, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

Pertanto, il personale docente di cui all'articolo 13, comma 3, del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, immesso in ruolo sino all'a.s. 2019/20 compreso, ha già assolto l'obbligo di permanenza presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo sopra indicato."

Pertanto può presentare domanda di trasferimento anche interprovinciale. Il nuovo vincolo sarà quello individuato dal Decreto Sostegni bis per chi ottiene una sede dopo trasferimento: altri tre anni.

Docenti assunti nell'anno scolastico 2020/21

"6. Ai sensi dell'articolo 399, comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 58, comma 2, lettera f) del decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con L. n. 106 del 23.7.2021, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzionescolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto **dopo tre anni scolastici** (2020/21, 2021/22, 2022/23) di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

La medesima disposizione **non** si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandiconcorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del decretolegislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Ai fini della maturazione del triennio, in caso di esubero o soprannumerarietà, gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione sono conteggiati con quelli svolti nella precedente sede.

7. Considerata l'assenza di una disciplina in tema di acquisizione della titolarità su sede a seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ritenuto opportuno definirne in sede pattizia le modalità di assegnazione, **per il triennio** 2022-23, 2023-24, 2024-25, al personale docente immesso in ruolo è attribuita la titolarità su istituzione

scolastica mediante **domanda volontaria** di mobilità territoriale da presentarsi nel corso del primo anno di immissione ruolo.

Fermo restando le operazioni di mobilità effettuate per l'anno scolastico 2021/2022 e ai fini di acquisizione della titolarità, **possono** altresì **presentare domanda** di mobilità per l'anno scolastico 2022/2023 **anche coloro che sono stati immessi in ruolo nell'anno scolastico 2020/2021**."

I **docenti assunti nell'anno scolastico 2020/21 sono stati considerati su sede provvisoria** e potranno presentare domanda di mobilità. Il prossimo anno scolastico, poi, saranno svincolati dal vincolo triennale, e avranno di nuovo la possibilità di presentare domanda qualora non saranno stati soddisfatti quest'anno.

Docenti assunti nell'anno scolastico 2021/22

"per il triennio 2022-23, 2023-24, 2024-25, al personale docente immesso in ruolo è attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante **domanda volontaria** di mobilità territoriale da presentarsi nel corso del primo anno di immissione ruolo. La titolarità è attribuita d'ufficio qualora il docente immesso in ruolo sia individuato come perdente posto e nonabbia presentato domanda volontaria, a prescindere che sia condizionata o meno, o non siano state assegnate le sedi richieste.
La presente disposizione si applica agli immessi in ruolo negli anni scolastici 2021-22, 2022-23, 2023- 24."

I docenti assunti nell'anno scolastico 2021/22 potranno presentare domanda volontaria di trasferimento provinciale e/o interprovinciale. Ottenuta la sede scelta, anche per loro scatterà il nuovo vincolo triennale del Decreto Sostegni bis. Se non ottengono trasferimento o non presentano domanda restano nella sede di immissione in ruolo e ancora per i prossimi due anni non potranno presentare domanda."

Se il docente non presenta domanda di mobilità

Qualora il docente non presenti domanda di mobilità, la titolarità è attribuita, prima dei movimenti, sulla scuola assegnata all'atto dell'assunzione in ruolo con la medesima decorrenza. Analogamente, al docente che non ottenga alcuna sede tra quelle indicate nella domanda di mobilità volontaria l'attribuzione della titolarità è disposta sulla sede ottenuta al momento dell'assunzione a tempo indeterminato con la medesima decorrenza.

I posti assegnati all'atto dell'immissione in ruolo ai docenti che non presentano domanda di mobilità o che non ottengono alcuna sede tra quelle indicate nella domanda, non sono disponibili per i movimenti.

****

Trasferimenti 2022/2023 docenti

Gli interessati dovranno compilare la scheda che segue per le attività necessarie per l'inserimento on line dei dati relativi al punteggio spettante e :
consegnarla ad Agorà - subito – tramite invio per mail a agorascuolamobilita@gmail.com

E' necessaria la massima collaborazione.

N.B.: LA SCHEDANONDEVE ESSERE COMPILATA NUOVAMENTE DAI DOCENTI CHE ABBIANO PROVVEDUTO A TALE ADEMPIMENTONEGLI ANNI PRECEDENTI

Agorà Scuola

Agorà Scuola

☐ **Assunto anno _____da concorso.. …….Gae…._____**

Sede assegnata: provincia…… scuola……..ambito……..

****

Cognome	**Nome**	**telefono**	**cellulare**
----------	----------	----------	----------

SPID **username** _____

password _____

codice dispositivo (del sistema POLIS) ("istanze on line")_____

TITOLO DI STUDIO	materia di insegnamento	altra laurea
----------	----------	----------

Abilitazione * da concorso(specificare D.M.. e punteggio)

---

* da abilitazione riservata (specificare D.M.. e punteggio)

Altra abilitazione da concorso (specificare D.M.. e punteggio)

Master o corsi perfezionamento 1500 ore/60 crediti (specificare anno accademico, denominazione del corso, data di conseguimento, Università, NUMERO CFU E ORE CON ESAME FINALE)

Servizi (specificare i servizi PRE RUOLO in qualità di docente per gli anni scolastici **di almeno 180 giorni**, compresa denominazione scuole, insegnamento prestato)

-

-

Famiglia (dichiarare cognome e nome e data di nascita del familiare al quale si chiede ricongiungimento - coniuge). Se celibe, nubile o non coniugato, il ricongiungimento va chiesto al genitore o al figlio**)**.

cognome	nome	luogo e data di nascita dei coniuge /genitore/figlio

indirizzo e decorrenza della residenza (residente a… dalla nascita.. o dal….)

cognome	nome	luogo e data di nascita dei figli

15 PREFERENZE (SCUOLA, COMUNE, DISTRETTO, PROVINCIA)

Tutto quanto sopra premesso

dichiaro

di autorizzare Agorà Sindacato Naz.le Aut. Scuola, in conformità a quanto sopra indicato e più in generale secondo quanto previsto ex D. Lgs. nr. 169/03, al trattamento dei miei dati personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d. sensibili, e identificativi per la definizione delle pratiche statutariamente previste, riguardanti la mia persona.

In fede

Firma ----------

Data ----------

****

Trasferimenti 2022/2023 ATA

Gli interessati dovranno compilare la scheda che segueper le attività necessarie per l'inserimento on line dei dati relativi al punteggio spettante e :
inviarla per mail a agorascuolamobilita@gmail.com

E' necessaria la massima collaborazione.

N.B.: LA SCHEDA NON DEVE ESSERE COMPILATA NUOVAMENTE DA COLORO CHE ABBIANO PROVVEDUTO A TALE ADEMPIMENTONEGLI ANNI PRECEDENTI

Agorà Scuola

☐ **Assunto anno _____ _____da concorso.. ……. …._____**

Sede assegnata: **provincia…… scuola……..**

****

Cognome **Nome** **telefono cellulare** **telefono fisso**

---------- ---------- ---------- ----------

SPID **username** _____

password _____

codice dispositivo (del sistema POLIS) ("istanze on line")_____

Mail istruzione **password** **cognome madre**

---------- ---------- ----------

CODICE FISCALE

Servizi (specificare i servizi PRE RUOLO in qualità di PERSONALE ATA e/o DOCENTE, compresi aa.ss. denominazione scuole ,durata e qualifica: coll.scol/ass.amm/ass.tecnico/docente**alle dipendenze delle scuole statali con retribuzione a carico dello Stato**)

Esigenze di famiglia

(dichiarare cognome e nome e data di nascita del familiare al quale si chiede ricongiungimento- coniuge). Se celibe, nubile o non coniugato, il ricongiungimento va chiesto al genitore o al figlio**)**.

cognome	nome	luogo e	data di nascita dei coniuge /genitore/figlio

indirizzo e decorrenza della residenza (residente a… dalla nascita.. o dal….)

cognome	nome	luogo e	data di nascita dei figli

15 PREFERENZE (SCUOLA, COMUNE, DISTRETTO, PROVINCIA)

Tutto quanto sopra premesso

dichiaro

di autorizzare Agorà Sindacato Naz.le Aut. Scuola, in conformità a quanto sopra indicato e più in generale secondo quanto previsto ex D. Lgs. nr. 169/03, al trattamento dei miei dati personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d. sensibili, e identificativi per la definizione delle pratiche statutariamente previste, riguardanti la mia persona.

In fede

Firma ----------

Data ----------

****

Concorso ATA 24 mesi anno 2022/23

(scadenza.. : a breve..)

le graduatorie permanenti provinciali del personale sono utilizzate per le immissioni in ruolo, si aggiornano annualmente per consentire nuovi inserimenti e aggiornamenti.

Il possesso di un'anzianità di almeno due anni di servizio specifico 24 mesi anche non continuativi o 23 mesi e 16 giorni prestati nei distinti profili professionali appartenenti al personale ATA **nella scuola statale** consente di inserirsi nelle graduatorie permanenti provinciali permanenti del personale Ata.

L'inserimento in graduatoria è possibile con il possesso dei 24 mesi di servizio per tutti i profili professionali. Per i profili inferiori è possibile iscriversi anche con 24 mesi di servizio non specifico prestato in un profilo professionale superiore oppure con 24 mesi di servizio misto maturato su profilo specifico e anche con servizio prestato su più profili professionali superiori.
Esempio: chi matura 24 mesi nel profilo di assistente amministrativo potrà inserirsi sia nella prima fascia per AA che nella prima fascia da CS.

Qualora i 24 mesi fossero misti svolti nei profili AA e/o AT sarebbe possibile inserimento solo nei profili inferiori per i quali si possiede il titolo specifico.

Con servizio prestato su più profili AA, AT, CS purché sia soddisfatto il requisito dei 24 mesi, è possibile inserirsi nella graduatoria permanente per CS.

Sono valutabili **in termini di punteggio** i titoli di servizio acquisiti presso altre amministrazioni pubbliche statali o presso enti locali.

L'inserimento nelle predette graduatorie è consentito agli iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti e a esaurimento o agli iscritti nelle 3^ fasce delle graduatorie provinciali di circolo o di istituto, oppure a chi è in servizio come personale Ata nella medesima provincia per la quale si richiede primo inserimento.

Lavoratore non vaccinato sospeso: bisogna restituire tutti gli stipendi, lo dice il Tar

Una **sentenza del TAR del Lazio** sconfessa le indicazioni ministeriali sul tema del vaccino obbligatorio e delle conseguenti sanzioni da applicare, a cominciare dalla sospensione dello stipendio per il periodo in cui il lavoratore viene sospeso dalla sua attività lavorativa. Ai **lavoratori non vaccinati sospesi finora**, della scuola ma in generale della pubblica amministrazione, finora è sempre stata sospesa sia retribuzione che **assegno alimentare**.

La decisione del TAR del Lazio è arrivata in merito al **ricorso** proposto da un lavoratore come difeso dal proprio legale, contro il Ministero della Giustizia, per chiedere l'**annullamento del provvedimento** di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione dell'avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della **dose di richiamo**.

Secondo i giudici "considerato che il ricorso, prospettando in sostanza **profili di illegittimità costituzionale** della normativa concernente l'obbligo, per determinate categorie di personale in regime d'impiego di diritto pubblico, di **certificazione vaccinale** ai fini dell'ammissione allo svolgimento della prestazione lavorativa, richiede adeguato approfondimento nella sede propria collegiale; Ritenuto che, in relazione alla privazione della retribuzione e quindi alla fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile, tali da non tollerare il **differimento della misura cautelare** sino all'esame collegiale" la conseguenza è che il tribunale "accoglie l'istanza di misura cautelare monocratica sino all'esame collegiale, limitatamente alla disposta sospensione del **trattamento retributivo**".

Una sentenza che sicuramente costituirà un precedente importante e che **apre la strada** a tutta una serie di ricorsi da parte di tutti coloro i quali finora sono stati sospesi dal lavoro e dal percepire lo stipendio. E che adesso potranno vedersi **restituire tutti gli arretrati**. Un ennesimo segnale che la severità nei confronti dei non vaccinati sta calando, anche in virtù della sensazione di una minore emergenza **dal punto di vista pandemico.**

****

APE SOCIALE (anticipo pensionistico sociale) - (domanda cartacea **entro il 31 agosto 2022)**

- non una vera pensione, ma un reddito ponte che viene erogato agli interessati dietro espressa richiesta secondo un parametro che corrisponde alla pensione maturata al momento della fruizione.

Ape Sociale

Tra le altre novità c'è pure la proroga dell'Ape Sociale, riconfermata per tutto il 2022 con l'inclusione tra i beneficiari nuove categorie di **lavoratori che svolgono attività "gravose"**. Tra queste, oltre agli insegnanti della scuola dell'infanzia, si aggiungono i **docenti di scuola primaria** in possesso **di un'età anagrafica di almeno 63 anni** e di almeno **36 anni di contributi** , in servizio per almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero per 6 anni negli ultimi 7.

L'ape sociale resta fruibile, inoltre, per:

- i **lavoratori che assistono** da almeno 6 **mesi il coniuge o parente convivente con certificazione dell'articolo 3, co. 3 della legge n. 104/1992**,
- gli **invalidi civili** con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al **74%**,
- **disoccupati di lungo corso** che abbiano concluso la Naspi.

In tali casi è richiesta un'anzianità contributiva di **almeno 30 anni.**

I requisiti contributivi sono ridotti, per le **donne**, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni. Vanno però **interamente maturati nella gestione pubblica** non potendosi ammettere il cumulo con altri spezzoni contributivi presenti, ad esempio, nella gestione privata.

I soggetti che maturano i requisiti nel corso del 2022 dovranno presentare l'istanza all'INPS per la verifica delle condizioni entro la data del **31 marzo 2022**. Se la domanda sarà accolta sarà possibile presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale fuori dall'applicativo POLIS **entro il 31 agosto 2022.**

Quota 100, Domande anche dopo il 31 dicembre 2021

Chi ha maturato i requisiti di 62 anni e 38 di contributi entro il 31 dicembre 2021 può scegliere di andare in pensione anche nei prossimi anni.

Il 31 dicembre 2021, come è noto, è scaduta "quota 100" cioè la possibilità di andare in pensione con 62 anni e 38 anni di contributi.

L'articolo 14, co. 1 del predetto dl n. 4/2019 dispone espressamente che il diritto acquisito **entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente** alla predetta data (cd. principio della *cristallizzazione del diritto a pensione*). Ciò significa che il lavoratore che abbia raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi **entro il 31 dicembre 2021** può scegliere di andare in pensione anche in un momento successivo senza perdere questa possibilità.

Quota 102

Scadenza 28 febbraio 2022 (è necessario compilare il modulo AP 140)

per la cessazione dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2022 di Quota 102 e opzione donna

Si riaprono i termini per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio per il settore scolastico. Entro il **28 febbraio 2022** i docenti ed il personale ATA che matura i **nuovi requisiti** pensionistici introdotti dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) potrà presentare istanza per la cessazione dal servizio con decorrenza della pensione dal 1° settembre 2022.

Si tratta in particolare dei lavoratori e lavoratrici che maturano **64 anni e 38 anni di contributi** (cd. Quota 102) entro il **31 dicembre 2022** e delle lavoratici della scuola che hanno maturato **58 anni di età e 35 anni di contributi** (*rectius*: 34 anni; 11 mesi e 16 giorni di servizio) (opzione donna)**al 31 dicembre 2021.**

L'opzione donna consente di anticipare l'uscita di alcuni anni ma comporta **una riduzione significativa della misura del trattamento pensionistico** a causa del ricalcolo con il sistema contributivo di tutta la carriera lavorativa.

Nessuna riduzione del trattamento, invece, con quota 102: la pensione resta calcolata con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo dal 1° gennaio 1996 alla cessazione.

****

Ricostruzione di carriera, riallineamento ed arretrati

…. nel prossimo numero..

****

Prova orale concorsi primaria e infanzia

..” In base a quanto previsto dall’articolo 10, comma 7 del decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498, i candidati ammessi alla prova orale ricevono da parte del competente USR comunicazione esclusivamente ***a mezzo di posta elettronica*** *all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova orale* ***almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima.****”*

A differenza della prova scritta, ci sarà **una convocazione individualealmeno venti giorni prima rispetto alla svolgimento della prova**.

La prova orale si svolgerà a partire dai mesi di gennaio – febbraio 2022 nella regione responsabile della procedura concorsuale, nelle sedi individuate dagli USR

Anche per la prova orale la commissione nazionale redigerà dei quadri di valutazione, sui quali le commissioni regionali imposteranno la griglia di valutazione.

Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100.

Come si svolge la prova orale

La prova orale, sia per posto comune che sostegno, accerta la preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'**Allegato A**

La prova valuta la padronanza delle discipline nell'ambito dell'unitarietà dell'insegnamento e dell'attività educativa, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.

Per il posto di sostegno, la prova valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.

La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella **progettazione di una attività didattica**, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali.

La commissione interloquisce con il candidato anche con riferimento alla la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue nonché della specifica capacità didattica, che nel caso dei posti di sostegno contempla la didattica speciale.

La graduatoria di merito regionale

La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per insegnamento e tipologia di posto. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantesimi (duecento max per prova scritta e orale, 50 max per i titoli).

12.863 i posti a disposizione, così distribuiti **ALLEGATO 1**

Prova orale Concorso Scuola Infanzia e Primaria - Edises

Prova orale Concorso Infanzia e Primaria: esempio di Uda

****

Concorso secondaria, come controllare se la domanda inviata nel 2020 è corretta e se è stata pagata tassa di 10 euro per classe di concorso

Premesso che le domande di partecipazione sono state presentate entro il 31 luglio 2020

Non è possibile produrre nuove domande (tranne che per le classi di concorso STEM : STEM (A020, A026, A027, A028, A041, secondo successive indicazioni)

All'interno di Istanze online si accede con SPID alla propria AREA RISERVATA.

In essa è presente la modalità :

- per il controllo della avvenuta presentazione:

“tutto ciò che riguarda i concorsi quali istanze di partecipazione, risultati delle prove, visione degli elaborati e posizione in graduatoria, è disponibile nella “Piattaforma concorsi e procedure selettive” al link https://www.miur.gov.it/-/piattaforma-concorsi-e-procedure-selettive.”

- per il controllo dell’avvenuto versamento attraverso il sistema «Pago In Rete» **al seguente link**

Nell’area personale sono sempre disponibili le ricevute dei pagamenti effettuati.

La ricevuta del pagamento sarà uno dei documenti da portare con sé ed esibire il giorno della prova scritta.

Il bando per il concorso ordinario per la scuola secondaria primo e secondo grado, è stato modificato in seguito alle novità introdotte dal Decreto Sostegni bis che ha semplificato le procedure concorsuali.

Il concorso si svolgerà quindi con prova scritta, prova orale e valutazione dei titoli.

Ogni candidato svolgerà la prova nella regione indicata nella domanda presentata entro il 31 luglio 2020.

Per le classi di concorso con un numero non elevato di partecipanti il Ministero aveva disposto già a luglio 2020 l’aggregazione delle procedure. Quindi in tal caso bisogna svolgere la prova e quindi fare riferimento all’ufficio Scolastico della regione responsabile, come indicato nell’**ALLEGATO 2**

Vincitore del concorso sarà chi si collocherà nel numero dei posti banditi per quella classe di concorso in quella regione.

Peraltro.. otterranno l’abilitazione per la classe di concorso in oggetto tutti i candidati che supereranno le prove, indipendentemente dal collocarsi o meno in graduatoria di merito.

Prova scritta

Computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto consiste nella somministrazione di **50 quesiti**, ripartiti nel modo seguente:

Per i **posti comuni**, quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. I quesiti vertono sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione 9 novembre 2021, n. 326

Per i **posti di sostegno**, quaranta quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilita’, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. I quesiti vertono sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione 9 novembre 2021, n. 326;

Per i **posti comuni e di sostegno**, cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova è svolta nella lingua oggetto di insegnamento ad eccezione dei quesiti di cui al comma 1, lettera c, relativi alla conoscenza della lingua inglese.

La prova scritta per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 relativamente alla lingua inglese e’ composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:
– quarantacinque quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa;

– cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una e’ esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato.

La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Prova orale

I candidati che hanno superato la prova scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale, le cui tracce sono predisposte dalle commissioni giudicatrici e che si svolge secondo le modalità previste all'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326.

La prova orale si svolge nella regione responsabile della procedura concorsuale, nelle sedi individuate dagli uffici scolastici Regionali.

Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di **100 punti**. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il **punteggio minimo di 70 punti su 100.**

La commissione ha a disposizione **100 punti per la prova pratica**, se prevista, e 100 punti per il colloquio da condursi ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 4, del decreto ministeriale citato.

Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.

Nuovo bando .. in arrivo.. per le classi di concorso STEM (A020, A026, A027, A028, A041) per le quali è già stato svolto il concorso DD 826 dell'11 giugno 2021

I requisiti di accesso:

- abilitazione per la classe di concorso richiesta o
- abilitazione in altro grado di scuola o
- laurea + 24 CFU

Per laurea si intende la laurea completa di CFU per accedere alla classe di concorso richiesta, secondo il DPR 19/2016 e il dm 259/2017. I 24 CFU sono quelli del DM 616/2017.

Potranno partecipare candidati che presentano la domanda per la prima volta, sia candidati che hanno già partecipato al concorso dell'estate 2021, non superandolo, o che pur avendone il diritto non si sono presentati alle prove, oppure già di ruolo.

Coloro che hanno superato le prove di cui al concorso DD n. 826 dell'11 giugno 2021 e si sono collocati oltre il numero di posti a bando potranno forse sperare nella trasformazione "ad esaurimento" della graduatoria

Posti a disposizione allegato 1 (esclusi STEM 2020)

Programmi Allegato A

Tabella valutazione titoli ALLEGATO B

Abilitazioni corrispondenti ALLEGATO C

****

Nuova edizione GPS da maggio 2022?

Il nuovo regolamento prevede, in sintesi:

1) Eliminazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di II fascia della scuola dell'infanzia e della primaria al momento costituite dai laureandi in Scienze della Formazione Primaria;

2) Conferma della procedura online per il conferimento delle supplenze al 31/8 e 30/6 dalle Graduatorie ad Esaurimento e da quelle Provinciali;

3) Nuove regole sugli effetti relativi alle rinunce delle supplenze e agli abbandoni del servizio;

4) Nella scuola di I e II grado ripristino della possibilità per il supplente di partecipare all'assegnazione degli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore nella scuola in cui è già in servizio;

Attività compatibili e incompatibili personale della scuola

Svolgere attività incompatibili nella scuola determina l'azione della Procura della Corte dei Conti che contesta al convenuto una ipotesi di responsabilità amministrativa materializzata dallo svolgimento di attività incompatibile che può determinare condanne anche significative.

Qui di seguito si elencano i casi più frequenti di incompatibilità e di compatibilità rilevati nel comparto scuola.

A) Per il personale con rapporto a tempo pieno risulta **l'assoluta incompatibilità** nei seguenti casi: - attività, onerose o gratuite, che oltrepassino i limiti della saltuarietà e occasionalità; - cariche in società costituite a fini di lucro (art. 60 D.P.R. n. 3/1957); - le libere professioni (salvo i casi riferiti a personale in part-time e quelli ammessi da regimi normativi speciali, come per es. i docenti, di cui si tratterà nel paragrafo 4).
L'incompatibilità non concerne il personale in distacco o aspettativa sindacale o per cariche elettive quando le attività sono connesse all'esercizio del proprio mandato. I docenti non possono impartire lezioni private agli allievi frequentanti il proprio istituto, per gli altri allievi c'è l'obbligo di informare il Capo di Istituto e l'attività dev'essere compatibile con le esigenze di funzionamento della scuola. L'insegnamento in scuole non statali, avendo carattere di continuità, subordinazione e professionalità, è incompatibile con l'insegnamento in scuole statali. Sono incompatibili le altre attività lavorative quando rivestono, oltre il carattere della continuità (cioè non saltuarie od occasionali), quello della professionalità (prevalente rispetto ad altre).

B) Sono, invece, **compatibili** e possono essere svolte senza alcuna autorizzazione: - le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socioassistenziale senza scopo di lucro; - le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, costituzionalmente protetti (collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili); l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali; la partecipazione a convegni e seminari; gli incarichi per i quali sia corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; gli incarichi per svolgere i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di esse distaccati o in aspettativa non retribuita; le partecipazioni a società a titolo di semplice socio.

C) Sono **astrattamente compatibili,** ma devono essere **preventivamente autorizzati**: - gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso; - gli incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche (commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, commissioni di vigilanza, collaborazioni, ecc.), per i quali deve essere valutata la non interferenza con l'attività principale; - le partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare, quando l'impegno richiesto sia modesto e non abituale o continuato durante l'anno; - le cariche in società cooperative ovvero enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato (art. 60 D.P.R. n. 3/1957 e Legge n. 59/1992 sulle società cooperative). In particolare, le partecipazioni attive a società cooperative, ivi comprese casse rurali, sono ammesse purché l'impegno e le modalità di svolgimento non interferiscano con l'attività ordinaria; - le partecipazioni in qualità di amministratore a società cooperative, ivi comprese casse rurali, purché non vi sia conflitto di interessi tra attività gestionale del dipendente e competenze dell'Amministrazione; - l'attività di amministratore di condominio, purché l'impegno riguardi la cura dei propri interessi; - altre attività rese anche a titolo gratuito, delle quali va valutata caso per caso la compatibilità con il rapporto di lavoro principale; - le libere professioni esercitate dal personale docente, alle condizioni di cui si dirà al paragrafo 4.
Può tornare utile un quadro di sintesi della giurisprudenza in materia

1) **Attivitànon compatibili**: insegnante o istruttore presso scuole-guida (Cons. Stato, II, parere 6/2/1985 n. 302 e VI, sent. 10/8/1989 n. 1080); gestore di farmacia (Cons. Stato, VI, 31/12/1984 n. 737); agente assicurativo a gestione libera (Cons. Stato, VI, 20/5/1982 n. 268); agente mandatario SIAE (Cons. Stato, VI, 9/8/1981 n. 510); titolare o gestore di laboratorio di analisi cliniche (Cons. Stato, 3/8/1989 n. 973); attività artigianale esercitata in maniera continuativa, professionale e lucrativa per la produzione di beni o la prestazione di servizi (Cons. Stato, V, 16/5/1989 n. 297 e Cons. Stato, VI, 24/9/1993 n. 629); odontotecnico (Cons. Stato, VI, 28/6/1994 n. 1080); cariche presso banche aventi finalità di lucro (Cons. Stato, VI, 24/10/1991 n. 705); lettore presso Università (TAR Umbria, n. 303/1991); titolare di agenzia di viaggi (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 28/1/1998 n. 25).

2) **Attività compatibili**: attività libere di espressione artistica (musica, pittura, scultura), letteraria, giornalistica, pubblicistica (Cons. Stato, II, parere 14/1/1981 n. 1485); fotografo e grafico (Tar Veneto, 5/11/1981 n. 074); investigatore privato (Cons. Stato, VI, 10/10/1983 n. 720); amministratore di condominio (Cons. Stato, VI, 29/7/1991 n. 487); notaio (Cons. Stato, VI, 21/5/1984 n. 297); presidente di cassa rurale artigiana (Cons. Stato, VI, 21/1/1993 n. 68); medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (Cons. Stato, VI, sentenza 4/3/2003).

La libera professione
II divieto per il personale docente di esercitare attività commerciale, industriale e professionale previsto dall'art. 508, comma 10 del D.Lgs. 297/1994 citato trova un'unica eccezione nel comma 15 dello stesso articolo, che consente al personale docente l'esercizio della libera professione purché non sia di pregiudizio alla funzione docente (comprensiva di tutte le attività ad essa riferite), sia pienamente compatibile con l'orario di insegnamento e dì servizio e sia esplicata **previa autorizzazione** del Capo di Istituto. L'attività in parola deve essere riconducibile alla regolazione giuridica della "professione intellettuale" di cui agli artt. 2229 e seg. del Codice Civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in **appositi albi o elenchi,** previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione.
E' evidente che l'esercizio di attività ulteriori, seppur compatibili, in mancanza della prescritta autorizzazione integra violazione di legge con conseguente decadenza all'impiego e risoluzione del contratto di lavoro.

In sintesi un quadro sinottico su compatibilità e incompatibilità (Cgil scuola)

****

MAD

Le L'art. 14 comma 1 dell'OM n. 60/2020 limitava fortemente la possibilità di utilizzare le MAD: ***"Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente nell'istanza."***
La Nota MIUR 29502 del 27 settembre 2021 allarga le maglie della rete **prevedendo**

" è possibile in via eccezionale, limitatamente all'anno scolastico in corso, procedere alla nomina del personale docente ***messosi a disposizione anche se incluso in GPS o in graduatorie di istituto di altre province****."*

Ritenendo di fare cosa utile e gradita riportiamo il **link** dal quale possono essere scaricati gli indirizzi mail delle scuole di tutta Italia

****

CORSIPERDOCENTI

CertificazioniInformatiche

Prezzoinconvenzione

EURO 55,00

Pacchetto

4Corsi

€200

p. 0,50 a corso in GPS

IN TOTALE
P. 2

TEKNA INFORMATICA

P.zzaClai,19-TERNI

0744/423118

Agorà

TEKNA

24 cfu per l'insegnamento…

(ancora per poco.. si ritornerà probabilmente ai TFA)

Il D.lgs. 59/17 semplifica il sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente. Tra i requisiti di ammissione al concorso docenti è richiesto il possesso di 24 CFU nei seguenti ambiti disciplinari: · Pedagogia, · Psicologia · Antropologia · Metodologie e tecnologie didattiche

MODALITA' E TUTTE LE INFORMAZIONI

GIUSTINO FORTUNATO - presso AGORA' (euro 500,00 per gli iscritti Agorà – se iscritti si può scaricare il modulo ed inviare soli euro 500,00 precisando: iscritto Agorà/Medea c.s.)

UNICAMPUS - presso TEKNA – CHEF ACADEMY 0744 723118

****

HelvetiaAssicurazioni *Agenzia di Terni*– **Via Bruno Capponi, 15 – 0744 404283**

le ns. Polizze:
infortuni iscritti in ambito scolastico, in itinere e in gita n. 00157 08 0000 1959
R.C. iscritti in ambito scolastico, in itinere e in gita n. 00157 07 0000 1958

- **Responsabilità civile** - come da polizza - :
  copertura dei rischi inerenti ai danni involontariamente cagionati a terzi da parte del personale docente e ATA durante l'esercizio delle proprie funzioni (gite scolastiche comprese) per danni a persone, cose, animali

- **Ramo infortuni con diaria da ricovero ospedaliero sin dal primo giorno** - come da polizza - :
  a scuola;
  durante il percorso dalla propria abitazione a scuola e viceversa;

N .B.: la denunzia di eventuali sinistri va presentata dall'iscritto all'Agorà che è titolare delle polizze citate, al fine esclusivo della istruttoria della pratica che sarà attivata da parte della Assicurazione Helvetia , a seguito di verifica della effettiva iscrizione al sindacato dell'interessato e del conseguente diritto alla difesa/indennizzo e comunque con ogni più ampia garanzia del rispetto della privacy.

****

.. le convenzioni….

Sconto 30 %

sulla Polizza auto

Helvetia Assicurazioni
Agenzia di Terni

Via Bruno Capponi, 15
0744 404283

.....

Adempimenti fiscali? certezze normative ?..in convenzione…

Medea Centro Assistenza Fiscale - Terni, Via Piave, 64 (stessa sede di Agorà)– tel. 0744 282589

- Modello 730 – IMU
- Modello Unico (persone fisiche)
- Dichiarazioni IMU - Successioni
- Locazioni - Modello RED
- Certificazioni ISE e ISEE
- Certificazioni ISEU per universitari
- Attività di Patronato: Disoccupazioni
- Invalidità civili
- Autorizzazioni ANF Ricostituzioni
- Pensioni di reversibilità
- Trasmissione telematica pratiche pensionistiche lavoratori statali

-

- **Occhiali da vista?**
  Occhiali da sole?

- Da **ANTONELLI OTTICA:**
- **a Terni** – Via Filippo Turati, 22/O(0744 275023)
- **a Narni Scalo** – Via della Libertà, 60 (0744 733841);
- **ad Amelia** – Via delle Rimembranze, 22 (0744 983644)
- Sconto del **40 %** sul prezzo di listino (escluse dallo sconto vendite già promozionali e lenti a contatto);

****

Agorà-Direttore Prof. Favilla Alberto

- **Autorizzazione del Tribunale di Terni n. 5/97 reg. stampa del 22/12/1997**
- **Elaborato e diffuso a cura di Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola**

RELAX ,"PONTI" E FINE SETTIMANA a TAMERICI HOUSE

A Montecastrilli , a tre passi dalla superstrada E45 , se cerchi ospitalità ed accoglienza e una "full immersion" nella natura, lontano dai rumori e dallo stress del centro cittadino.

Tamerici House

PRENOTA AL N. 392 8142706

tamericihouse@gmail.com

- **3 suites (2+2) in totale 12 posti letto.**
- **cucina, barbecue, aria condizionata..**
- **sconto 10% iscritti Agorà**
- **organizza con gli amici il tuo**
- **San Valentino dal 12 al 14 febbraio**
- **Carnevale 2022 (giovedì 24 febbraio (giovedì grasso): domenica 27 febbraio; martedì 1 marzo (martedì grasso)**

per una comitiva di 10/12 persone o max 5 coppie.. un pernottamento euro 250,00 - Con utilizzo salone/cucina/barbecue/grande camino/impianto audio video e cena autogestita euro 299,00, due notti euro 400,00.. INFO: 392 8142706 o tamericihouse@gmail.com

---

Ricorso per l'inserimento in prima fascia GPS dei docenti in possesso dei 24 CFU (equiparati alla abilitazione)
(scade -senza deroghe – venerdì 11 febbraio)

N.B.: Per fruire delle convenzioni, l'iscritto dovrà esibire all'esercente la tesserina, sotto riportata dopo averla ritagliata e avervi aggiunto il proprio nome e cognome e la firma.

Cognome _____

Nome _____

Firma _____

Tesserina valida sino al 31marzo 2022__compreso

Agorà scuola 2021/22